

**all'Ecc.Ma PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale ordinario competente**

ATTO DI DENUNCIA/QUERELA

Io sottoscritto/a, sig./sig.ra _____,
nato/a a _____ prov. (),
il _____ residente
in _____ prov. (), Codice
Fiscale _____, numero di
telefono _____ (Fax e/o PEC **solo se in
possesso**): _____

ESPONGO QUANTO SEGUE

PREMESSO IN FATTO E IN DIRITTO CHE:

- a)** In data 02 marzo 2012 il Governo italiano sottoscriveva, insieme ad altri 24 Stati dell'Unione Europea (fatta eccezione per il Regno Unito e per la Repubblica Ceca) il "Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell'unione economica e monetaria" (detto anche Patto di Bilancio europeo o "patto finanziario", o, più comunemente, *Fiscal Compact*), con il quale gli Stati firmatari si impegnavano ad inserire nei propri ordinamenti statali – tra le altre cose – i seguenti vincoli:
- 1.** obbligo del perseguimento del pareggio di bilancio (art. 3, c. 1);
 - 2.** obbligo di non superamento della soglia di deficit strutturale superiore allo 0,5% del PIL (e superiore all'1% per i paesi con debito pubblico inferiore al 60% del PIL);
 - 3.** significativa riduzione del rapporto fra debito pubblico e PIL, pari ogni anno a un ventesimo della parte eccedente il 60% del PIL;
 - 4.** impegno a coordinare i piani di emissione del debito col Consiglio dell'Unione e con la Commissione europea (art. 6);
- b)** Svolgendo una breve premessa, si precisa che il contenuto del Trattato di Maastricht del 1992 (o Trattato sull'Unione Europea – TUE, sottoscritto dagli allora dodici Paesi della Comunità Europea), in uno dei suoi Protocolli prevedeva – tra le altre cose - l'introduzione di

una moneta unica per gli Stati europei aderenti, subordinando l'adozione della medesima da parte di ciascuno Stato al rispetto dei seguenti criteri di convergenza:

- 1) rapporto tra deficit pubblico e PIL non superiore al 3%;
- 2) rapporto tra debito pubblico e PIL non superiore al 60% (Belgio e Italia furono esentati);
- 3) tasso d'inflazione non superiore dell'1,5% rispetto a quello dei tre Paesi più virtuosi;
- 4) tasso d'interesse a lungo termine non superiore al 2% del tasso medio degli stessi tre Paesi;
- 5) permanenza negli ultimi 2 anni nello SME senza fluttuazioni della moneta nazionale.

c) Ciò premesso, tornando al “Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell'unione economica e monetaria” (da qui in avanti citato anche *Fiscal Compact*), questo dovrebbe spiegare i suoi effetti dopo quattro anni (alcuni studiosi sostengono tre) dall'uscita di un Paese dalla “sorveglianza speciale” dell'U.E. all'interno della procedura di disavanzo eccessivo, vale a dire quando ha portato il proprio rapporto deficit/PIL entro il parametro del 3% (l'Italia è uscita dalla predetta procedura nel giugno 2013), quindi la regola del 5% (o dell'1/20 che si voglia dire) dovrebbe trovare attuazione nel nostro Paese non prima del 2016/2017. Tuttavia, il Governo italiano ha da pochi mesi ottenuto dalle Istituzioni europee che il pareggio di bilancio si applichi al nostro Paese a partire dal 2019, pertanto i fatti odiernamente denunciati/querelati sono ancora in corso di esecuzione. Si precisa, inoltre, che con l'entrata in vigore del *Fiscal Compact*, il parametro del 3% nel rapporto deficit/PIL previsto dal Trattato di Maastricht – e ribadito da quello di Lisbona - è da ritenersi ormai superato, infatti è previsto un obbligo di non superamento della soglia di deficit strutturale superiore allo 0,5% del PIL (e superiore all'1% per i Paesi con debito pubblico inferiore al 60% del PIL), in aperto contrasto anche con il contenuto del c.d. Trattato di Lisbona, il quale ammette esplicitamente la possibilità di spesa a deficit nella medesima misura di quanto previsto dal Trattato di Maastricht (rapporto deficit/PIL 3%);

d) Il Parlamento italiano (XVI^a Legislatura: dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013) provvedeva quindi ad autorizzare la ratifica del “Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell'unione economica e monetaria” (*Fiscal Compact*) attraverso la seguente votazione: il 12.07.2012 al Senato della Repubblica con 216 SI, 21 astenuti e 24 NO; il 19.07.2012 alla Camera dei deputati con 368 SI, 65 astenuti e 65 NO. Il Presidente della

Repubblica Giorgio Napolitano promulgava la legge di autorizzazione alla ratifica in data 23.07.2012. In pratica, nel giro di appena dodici giorni, il *Fiscal Compact* entrava a far parte dell'ordinamento giuridico italiano. Ciò detto, quando si tratta di esautorare e “stuprare” i principi fondamentali sui quali si fonda la Costituzione, il bicameralismo paritario non ha mai costituito un problema. La ratifica del *Fiscal Compact* ne è un esempio lampante;

- e) La Repubblica italiana, unica tra i Paesi firmatari del *Fiscal Compact*, in ossequio a quanto previsto da quest'ultimo e prima della sua ratifica ha provveduto velocemente alla modifica dell'art. 81 della Costituzione, prevedendo la seguente nuova disposizione: “*Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale*” (così come sostituito dalla Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale»). La legge costituzionale appena citata prevede l'entrata in vigore del vincolo del pareggio di bilancio a partire dall'esercizio finanziario 2014;
- f) La predetta revisione costituzionale con la quale il Parlamento italiano provvedeva a modificare l'art. 81 della Costituzione avveniva attraverso la procedura “rafforzata” prevista dall'art. 138 Cost.;
- g) La modifica dell'art. 81 Cost. è avvenuta – in seconda votazione – a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera, quindi non è stato possibile sottoporre la predetta revisione a referendum popolare di tipo confermativo previsto dal medesimo art. 138 Cost.;
- h) Si precisa che i deputati e i senatori della Repubblica italiana (della XVI^a Legislatura) votavano sia l'autorizzazione alla ratifica del “Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell'unione economica e monetaria”, sia la modifica costituzionale dell'art. 81 Cost., sotto il ricatto dei mercati, delle Istituzioni europee, del Governo presieduto da Mario Monti e del famigerato *spread* (un vero e proprio ricatto/imbroglio), quindi il loro voto non

veniva espresso in piena libertà ed indipendenza così come dovrebbe essere secondo il dettato costituzionale, infatti le predette votazioni espresse dai parlamentari italiani venivano coartate ed imposte sulla base di una diffusa e falsa rappresentazione della realtà e sotto il ricatto di un pericolo finanziario grave ed imminente per la Repubblica, pericolo del tutto inesistente e montato ad arte da potentissimi gruppi di potere sovranazionali – ben supportati all’interno della nostra Repubblica – che l’Ill.Ma Procura vorrà dettagliatamente individuare e perseguire come per legge, supportati da una campagna di informazione del tutto indegna per un Paese che vorrebbe definirsi libero, civile e democratico;

- i) Ciò premesso, la sacrosanta tutela sancita dall’art. 68 Cost. non può trovare né efficacia né applicazione al caso di specie in quanto, come sopra già evidenziato, il voto espresso dai deputati e dai senatori della Repubblica italiana (della XVI^a Legislatura) in merito sia all’autorizzazione alla ratifica del *Fiscal Compact* (Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell’unione economica e monetaria), sia alla revisione costituzionale dell’art. 81 Cost., non era né libero né indipendente, bensì imposto da una fortissima coercizione proveniente da fattori esterni rappresentativi di una realtà criminale e del tutto falsata di pericolo grave ed imminente per lo Stato. La volontà espressa da parte dei deputati e dei senatori in merito alle votazioni *ut supra* citate è stata pertanto coartata da fattori esterni e da gruppi di potere sovranazionali e nazionali che l’Ill.Ma Procura della Repubblica vorrà dettagliatamente individuare e perseguire come per legge. Ciò detto, i deputati ed i senatori che votavano in favore sia della legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato c.d. *Fiscal Compact*, sia della modifica costituzionale dell’art. 81 Cost., non avendo espresso il proprio voto così come previsto dalla Costituzione (ossia in piena libertà ed indipendenza) non possono invocare la sacrosanta tutela costituzionale di insindacabilità dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni (art. 68 Cost.) in quanto la funzione di parlamentare veniva esercitata senza alcuna libertà ed indipendenza, e senza che venisse rispettato l’interesse della Repubblica, quindi in aperto contrasto con i “principi supremi” dell’ordinamento costituzionale (in parte coincidenti con i Principi Fondamentali sanciti dall’art. 1 all’art. 12 Cost.) e la Parte Prima della Costituzione (dall’art. 13 all’art. 54 Cost.);
- j) I fatti contestati hanno inizio presumibilmente nel maggio/giugno 2011 e sono ancora in corso di svolgimento ed esecuzione, infatti il c.d. *Fiscal Compact* dovrebbe iniziare a produrre i suoi effetti nel nostro Paese a partire dal 2018/2019;
- k) Ciò premesso, si precisa altresì che il c.d. Trattato di Lisbona [con il quale si sono riformati sia il Trattato sull’Unione Europea (TUE o Trattato di Maastricht) che il Trattato che istituisce la Comunità Europea (TCE)]; per cui il primo ha mantenuto la sua denominazione, mentre il secondo è stato denominato Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea

(TFUE)] prevede per ciascuno degli Stati firmatari la possibilità di indebitamento nel limite del 3% del PIL (rapporto deficit/PIL), confermando quanto previsto dal Trattato di Maastricht, mentre il “Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell’unione economica e monetaria” (*Fiscal Compact*) prevede la possibilità di indebitamento (si fa per dire!) solo nel limite dello 0,5% del PIL (praticamente ZERO, quindi nessuna possibilità di indebitamento), destinando almeno quattro generazioni di italiani a povertà certa e diffusa;

- l)** Il divieto di indebitamento da parte dello Stato italiano imposti dal *Fiscal Compact* e dalla nuova formulazione dell’art. 81 della Costituzione è palesemente in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 1 co. I, 4 (rubricati nei “Principi Fondamentali”), oltre agli artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 40 (rubricati nella “Parte Prima”) della Costituzione. Si evidenzia, ancora una volta, che la sottoscrizione del cosiddetto Fiscal Compact (con successiva autorizzazione alla ratifica), accompagnate dalla costituzionalizzazione del vincolo del pareggio di bilancio, hanno CON VIOLENZA esautorato/”stuprato” i Principi Fondamentali e la Parte Prima della Costituzione;
- m)** Precisazione tecnica: in merito al “terrore mediatico” scaturito dallo *spread*, è opportuno sottolineare quanto segue: lo spread BTP-BUND (sul quale è stato appositamente costruito un vero e proprio “terrore finanziario” che ha messo sotto ricatto il nostro Paese sin dal maggio/giugno 2011) è il differenziale tra il rendimento dei Titoli di Stato italiani e il rendimento dei Titoli di Stato tedeschi, ma con una precisazione: lo spread si forma sul mercato finanziario secondario, quindi in relazione ai Titoli già in circolazione (cioè transazioni tra privati che non influiscono direttamente sulla finanza pubblica) e non a quelli oggetto delle aste mensili indette dal Tesoro (mercato finanziario primario). Per dirla con altre parole, lo *spread* non porta a quantificare l’onere che lo Stato sostiene per il servizio del debito: quest’ultimo, infatti, si forma esclusivamente sul mercato primario. Sull’imbroglio dello *spread* è stato volutamente costruito una sorta di terrorismo finanziario e mediatico di proporzioni gigantesche, tant’è che in nome dello *spread* sono stati sacrificati Governi nazionali eletti democraticamente, sostituiti con Governi tecnici voluti – o addirittura imposti - dai grandi interessi sovranazionali. Per mera precisazione, si evidenzia che l’intera tempesta degli *spread* nel 2011 è costata allo Stato italiano – in termini di servizio del debito – appena 5 miliardi di Euro in più rispetto al 2010. Ciò detto, si sono sacrificate democrazia e Costituzione per appena poco più di un punto percentuale di IVA;

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO CHE:

- 1) Si ritiene anzitutto opportuno sottolineare che la costituzionalizzazione del vincolo del pareggio di bilancio (revisione dell'art. 81 Cost.), oltre a rappresentare un vile attentato a quelle che sono le funzioni necessarie e indispensabili che uno Stato deve poter svolgere ed esercitare nell'interesse dei suoi cittadini, è del tutto contraria soprattutto al dettato costituzionale di cui al primo comma dell'art. 1: "*L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro*". E' la norma più importante della Costituzione, il faro dell'intera legislazione, la rotta maestra che tutte le Istituzioni della Repubblica devono necessariamente percorrere! Se i Padri Costituenti decisero di fondare la Repubblica sul lavoro, vuol dire che ammettevano – sia implicitamente che esplicitamente – la possibilità di indebitamento al fine di creare piena occupazione. Se così non fosse, avrebbero potuto scrivere – ad esempio - che la Repubblica si fonda sulla democrazia rappresentativa, oppure sulla lotta ai totalitarismi, ovvero si sarebbero potuti spingere addirittura a fondarla (per assurdo) sul pareggio di bilancio o sulla stabilità monetaria, e non sul lavoro. Perché hanno scritto "*sul lavoro*"? E' ovvio che l'intenzione della Costituente era quella di creare uno Stato democratico che garantisse a tutti la possibilità di vivere liberi dal bisogno, garantendo a chiunque un medio benessere non scaturente dalla rendita o dalla proprietà, bensì dal lavoro. A tal proposito, è sufficiente ascoltare il discorso che uno dei più autorevoli Padri Costituenti, Piero Calamandrei, fece agli studenti milanesi nel gennaio 1955 (facilmente reperibile sul canale youtube);
- 2) L'Assemblea Costituente si spinse addirittura oltre scrivendo sia l'art. 4 co. I e II ("*La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società*"), sia gli artt. 35 e seguenti. Di fronte a tali principi, scalfiti con il fuoco e con il sangue in una Carta fondamentale dello Stato, ogni diversa interpretazione da quella predetta è del tutto contraria al dettato costituzionale e alle intenzioni della Costituente. L'aver sottoscritto il *Fiscal Compact*, averne autorizzato la ratifica e aver inserito in Costituzione il vincolo del pareggio di bilancio rappresenta, senza ombra di dubbio, un vile attentato ai "principi supremi" dell'ordinamento costituzionale, i quali rappresentano un limite implicito al processo di revisione costituzionale, sia che esso avvenga attraverso lo strumento tipico previsto dall'art. 138 Cost., sia che avvenga – seppur solo nella sostanza - tramite la sottoscrizione e la ratifica di Trattati che sono in aperto contrasto con il dettato costituzionale. Nello specifico: se l'art. 139 Cost. rappresenta un limite esplicito di revisione costituzionale

(“*La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale*”), esistono anche i c.d. limiti impliciti alla revisione medesima. Tra questi, oltre ai diritti inviolabili (ossia quelli di cui all’art. 2, ovvero quelli sanciti dagli artt. 13, 14 e 15) e al principio di unità ed indivisibilità della Repubblica (art. 5), troviamo soprattutto i “principi supremi”, cioè i principi fondanti dell’ordinamento costituzionale, in parte coincidenti con i valori scolpiti dall’art. 1 all’art. 12 (rubricati nei Principi Fondamentali). Inoltre, tra i limiti impliciti di revisione costituzionale (quanto meno in senso peggiorativo) vanno altresì annoverate le disposizioni di cui alla Parte Prima della Costituzione (dall’art. 13 all’art. 54), ossia quell’intera enunciazione dei principi programmatici che rappresentano il campo della “specificazione” degli stessi diritti fondamentali. La Parte Prima è quindi costituita da quelle previsioni che segnano un percorso in assenza del quale i principi-fini rimarrebbero in costante pericolo di rimanere irrealizzati. Ciò detto, in materia di diritto al lavoro e di tutela dello stesso, all’interno della Parte Prima della Costituzione sono da menzionare gli artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 40 (tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni; diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e in ogni caso sufficiente ad assicurare sia al lavoratore che alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa; riconoscimento della durata massima della giornata lavorativa, del diritto al riposo settimanale e delle ferie annuali retribuite e irrinunciabili; tutela della donna lavoratrice; forme di tutela previdenziale per far fronte all’inabilità al lavoro, alla malattia, all’infortunio, alla disoccupazione involontaria, all’invalidità e alla vecchiaia; libertà di organizzazione sindacale e riconoscimento del diritto di sciopero), i quali – come si è già detto - rappresentano anch’essi un limite implicito di revisione costituzionale;

- 3) Si consideri inoltre che: a) ciascun deputato e senatore della Repubblica italiana rappresenta l’intera Nazione e deve svolgere le proprie funzioni unicamente nell’interesse della Repubblica e nel rispetto della Costituzione; b) il Presidente del Consiglio dei Ministri, al momento dell’accettazione del conferimento dell’incarico da parte del Presidente della Repubblica, giura nelle mani di quest’ultimo di adempiere alle sue funzioni nel rispetto della Costituzione; c) i ministri (quindi i componenti del Governo), prima di assumere l’incarico, giurano fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione nelle mani del Presidente della Repubblica; d) il Presidente della Repubblica, prima di assumere l’incarico, giura fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione dinanzi al Parlamento riunito in seduta comune;
- 4) A seguito di quanto avvenuto nel novembre 2011 (dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi democraticamente eletto alle elezioni politiche del 2008) e per tutto il periodo successivo – fino ad oggi –, si sono alternati ben tre Presidenti del Consiglio dei ministri senza che questi avessero alcuna legittimazione popolare scaturente da elezioni

politiche, i cui governi (Monti, Letta e Renzi) hanno ottenuto la fiducia in corso di Legislature elette con meccanismi elettorali dichiarati incostituzionali dalla Consulta (Sent. Corte Costituzionale n. 1/2014). Dal novembre 2011 in poi sono state poste le basi dell'austerità in aperto contrasto sia con la Costituzione della Repubblica italiana che – addirittura – con il contenuto del Trattato di Maastricht e con il contenuto del cosiddetto Trattato di Lisbona;

- 5) Alla luce di quanto premesso, si ricorda che i deputati, i senatori, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e il Presidente della Repubblica, devono svolgere le loro funzioni sia nell'interesse della Repubblica che nel pieno e fedele rispetto della Costituzione, sulla quale alcuni di essi addirittura prestano giuramento solenne. Nei fatti sopra esposti non si è avuto alcun rispetto né della Costituzione né della Repubblica italiana, la quale, è bene ricordarlo, si fonda sul lavoro e non sul pareggio di bilancio o sulla stabilità dei prezzi;
- 6) Si ribadisce che la sottoscrizione, l'autorizzazione alla ratifica e la ratifica del Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell'unione economica e monetaria da parte del nostro Paese costituisce – senza ombra di dubbio - un attentato gravissimo ai danni della Repubblica italiana e della sua Costituzione (soprattutto nei confronti dei “principi supremi” dell'ordinamento costituzionale);
- 7) Si ribadisce, altresì, che la costituzionalizzazione del vincolo del pareggio di bilancio (revisione costituzionale dell'art. 81 Cost. avvenuta con Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1) rappresenta un ulteriore e più grave attentato – come sopra specificato – sia nei confronti della Repubblica italiana che nei confronti della Costituzione;
- 8) Nei fatti sopra esposti sono quindi ravvisabili una serie di atti, fatti e comportamenti che attentano non solo alla Repubblica e alla sua Costituzione, ma riducono a povertà, instabilità e precarietà diffusa sia questa generazione che almeno quattro generazioni future. Si consideri, inoltre, la pronuncia della Corte Costituzionale (Sent. n. 1/2014), con la quale la Consulta dichiarava l'incostituzionalità della legge n. 270/2005 (legge elettorale denominata *porcellum*) con la quale veniva eletto il Parlamento alle elezioni politiche del 2006, 2008 e 2013 (XV^a, XVI^a e XVII^a Legislatura): ciò detto, l'autorizzazione alla ratifica del Fiscal Compact e la costituzionalizzazione del vincolo del pareggio di bilancio avvenivano nel corso della XVI^a Legislatura;
- 9) Contro l'inserimento in Costituzione del vincolo del pareggio di bilancio si sono espressi anche alcuni premi nobel per l'economia in un appello accorato rivolto al Presidente degli USA Barak Obama, nel quale venivano esposti i gravissimi aspetti di criticità e di pericolosità di un'eventuale costituzionalizzazione del predetto vincolo;

IN DIRITTO:

IN MERITO ALLE NORME PENALI ASSERITAMENTE VIOLATE:

In merito ai reati ipotizzati si significano le seguenti fattispecie criminose, tutte ricomprese nel titolo I del libro II del codice penale: “Dei delitti contro la personalità dello Stato”.

A) L'art. 241 c.p. punisce chi: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti ed idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.*

La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche”.

In primo luogo si sottolinea come la norma in esame sia stata modificata con L. 24.02.2006 n. 85. Nella previgente formulazione la parola “violenti” non era inserita.

I fatti copiosamente narrati nelle premesse del presente atto rientravano perfettamente all'interno della condotta punita dall'art. 241 c.p. prima della poco comprensibile riforma del 2006. Infatti il “pareggio in bilancio in Costituzione”, imposto con il Trattato cd. Fiscal Compact, è una pacifica limitazione alla sovranità e dell'indipendenza nazionale.

La scelta del pareggio in bilancio mette infatti al bando politiche di espansione monetaria ed in definitiva il perseguimento dei principi fondamentali della nostra Costituzione e dei diritti inalienabili dell'uomo.

Ad ogni buon conto, nonostante la citata modifica normativa, chi scrive ritiene che la fattispecie di cui all'art. 241 c.p. sia, in ogni caso, ancora ampiamente applicabile per le cessioni della sovranità e dell'indipendenza del Paese iniziate dal 1992 e, passo dopo passo, divenute più incisive fino all'inserimento del pareggio di bilancio in Costituzione. Ciò detto, la sottoscrizione del cosiddetto Fiscal Compact, l'autorizzazione alla sua ratifica e la costituzionalizzazione del vincolo del pareggio di bilancio rappresentano – senza alcun dubbio – ATTI VIOLENTI che hanno esautorato sia i “Principi Fondamentali” della Costituzione che la Parte Prima della Carta medesima.

Ma andiamo con ordine.

In primo luogo occorre esaminare approfonditamente gli art. 1 ed 11 Cost. e valutare la loro compatibilità, in particolare, la riforma costituzionale che, in ossequio al Trattato cd. fiscal compact, ha modificato gli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost.

Come noto l'art. 1 della Costituzione recita: *“L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”*.

Fermo il diritto al lavoro, diritto peraltro ampiamente frustrato dagli effetti deflattivi delle politiche di austerità protratte all'infinito e dirette alla distruzione della domanda interna, il riferimento ai limiti alla sovranità popolare porta alla necessaria lettura dell'art. 11 Cost., il quale dispone: *“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”*.

La ratio della norma costituzionale era dunque quella di favorire la pace tra le Nazioni consentendo a tale fine una limitazione della sovranità purché compiuta in condizioni di reciprocità. Trattasi di norma nata alla fine del secondo conflitto mondiale che si riferiva esclusivamente all'ONU, e non di certo concepita pensando alla nascita dell'UE o della BCE. Tantomeno era una norma pensata per imporre vincoli alla politica economica e monetaria della Nazione. Tanto più che, in sede di lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, tutti gli emendamenti all'art. 11 Cost. - che prevedevano di estendere le “limitazioni di sovranità” anche ad un eventuale e futuro livello europeo - furono respinti!!! (vedesi ad esempio emendamento *Lussu*, respinto!). Ovviamente, la rinuncia alla sovranità economica ed alla possibilità di svolgere in maniera indipendente politiche espansive, messe al bando per sempre dalla costituzionalizzazione del vincolo del pareggio di bilancio e dalla ratifica del Fiscal Compact, non rientra – neppure in astratto - nei limiti di cui all'art. 11 Cost.

Peraltro è semplice considerare che se una Nazione avesse applicato il pareggio in bilancio fin dalla sua nascita non avrebbe mai potuto avere qualsivoglia sviluppo sociale ed economico essendo evidente che, al crescere di un'economia, serve sempre maggior moneta per scambiare beni o servizi. Se non è possibile spendere più di quanto si tassa, da dove può essere presa la moneta necessaria alla crescita?

Il concetto potrebbe apparire banale, ma, da sempre, le politiche economiche sono anticicliche. Austerità in crescita, politiche espansive in recessione. Il pareggio in bilancio, invece, impone la perenne scelta dell'austerità, austerità che pratichiamo dal 1992 con i drammatici risultati sotto gli occhi di tutti.

Appare inoltre evidente che le politiche di austerità stanno aumentando l'odio tra le Nazioni, aprendo la strada al concreto rischio dello scoppio di un nuovo conflitto.

Questa dunque è la posta in palio.

La crisi del 2011, iniziata con l'invio della lettera della BCE al Governo Berlusconi IV per richiedere l'applicazione delle misure di austerità (via via più aspre e che ha poi condotto all'avvento di Mario Monti), è stata la vera leva con cui fare accettare alle Nazioni ulteriori e sempre più consistenti cessioni di sovranità privandole dei pur esigui margini di manovra che il Trattato di Maastricht prima, e Lisbona poi, ancora lasciavano. Tale leva, nel caso di specie, è stata addirittura utilizzata per destituire un governo legittimamente eletto con un altro gradito alla finanza.

Come testualmente dichiarato da Monti Mario la crisi è divenuta l'arma necessaria per fare sì che l'Europa potesse fare dei passi avanti che, sempre secondo Monti, sono appunto l'illecita cessione di sovranità in favore del mercato, così abbattendo definitivamente le singole sovranità nazionali.

Sotto il profilo della fattispecie penale dell'art. 241 c.p. è dunque indubbio che la sovranità nazionale sia stata sottratta in favore di organi stranieri, e che l'indipendenza dello Stato non solo sia stata limitata ma addirittura completamente cancellata.

Si ricorda che l'art. 47 Cost. dispone che la Repubblica debba incoraggiare e tutelare il risparmio in tutte le sue forme, ciò ovviamente è l'esatto contrario di ciò che si può fare con il pareggio in bilancio (addirittura in Costituzione!). Il risparmio è infatti per definizione il risultato di una politica di deficit, ovvero di uno Stato che spende più di quanto toglie ai cittadini.

Ciò detto, il pareggio di bilancio in Costituzione è un attentato alla Costituzione primigenia!

In diritto, ai fine della ricorrenza del reato in parola, occorre unicamente disquisire ancora circa il presupposto consumativo del reato così come modificato nel 2006 e dunque trattare anche del concetto di “atti violenti” inserito nell'art. 241 c.p.

Tuttavia la risoluzione giuridica del problema appare più semplice di quanto possa in un primo momento apparire.

La giurisprudenza, infatti, è assolutamente unanime e consolidata sull'interpretazione ampia del concetto di violenza che non comprende solo l'atto fisico dell'agente.

La violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza "impropria", che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione.

L'austerità è l'atto “impropriamente” violento (anche se forse si potrebbe parlare addirittura di atto apertamente violento in re ipsa viste le conseguenze di morte che ha comportato e comporta) imposto dall'UE e dalla BCE con la famosa missiva del 2011, e pedissequamente posto in essere dal Governo Monti prima, Letta poi e Renzi oggi, i quali, distruggendo la

domanda interna e conseguentemente riducendo la popolazione in una condizione di paura e dilagante povertà, ha determinato l'accettazione popolare di qualsiasi cosa venga imposta; il tutto sulla base di una falsa rappresentazione della realtà, seguita dalla forza maggiore costituita dall'adozione e dall'applicazione di ogni atto con cui la sovranità italiana è stata man mano cancellata.

Il reato, dunque, è perfettamente consumato.

Lo stesso può dirsi anche con specifico riferimento alla falsa crisi dello *spread* del 2011. In tale circostanza l'atto violento si estrinseca in quelle stesse manovre poste in essere dalla BCE che determinarono l'insostenibile aumento dei tassi d'interesse al punto di ottenere la sostituzione di un Governo eletto con quello gradito alla finanza e alle Istituzioni europee. Il tutto, a prescindere dalla sovranità popolare e dalla democrazia costituzionale.

Sul punto vi sono una serie di dichiarazioni pubbliche di carattere spiccatamente confessorio. Quella più clamorosa fu quella resa da Mario Monti:

“Io ho una distorsione che riguarda l'Europa ed è una distorsione positiva, anche l'Europa, non dobbiamo sorprenderci che l'Europa abbia bisogno di crisi e di GRAVI crisi per fare passi avanti. I passi avanti dell'Europa sono per definizione cessioni di parti delle sovranità nazionali a un livello comunitario . E' chiaro che il potere politico, ma anche il senso di appartenenza dei cittadini, ad una collettività nazionale possono essere pronti a queste cessioni solo quando il costo politico e psicologico di non farle diventa superiore al costo del farle perché c'è una crisi in atto visibile conclamata. Certamente occorrono delle autorità di enforcement (n.d.s. costrizione traducendo in italiano) rispettate che si facciano rispettare che siano indipendenti e che abbiano risorse e mezzi adeguati oggi abbiamo in Europa troppi Governi che si dicono liberali e che come prima cosa hanno cercato di attenuare la portata la capacità di azione le risorse l'indipendenza delle autorità che si sposano necessariamente al mercato in un'economia anche solo liberale”

B) L'art. 243 c.p. punisce: *“Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. Se la guerra segue, si applica la pena di morte; se le ostilità si verificano, si applica l'ergastolo”*.

Trattasi di disposizione normativa che mira a tutelare l'interesse del mantenimento della pace e dell'esclusione, nello svolgimento delle relazioni internazionali, di interferenze da parte di soggetti non autorizzati, conniventi con lo straniero, capaci di compromettere i rapporti e la pacifica convivenza tra i popoli.

Il verificarsi dell'evento bellico non è elemento necessariamente richiesto per la consumazione del reato in parola, per il quale è sufficiente l'avvenuta intelligenza con lo

straniero a tale fine o a quello di compiere anche altri atti altrimenti ostili alla Nazione, che è proprio ciò che interessa in questa sede. Tenere “intelligenze” significa semplicemente stringere un accordo con lo straniero, accordo che ai fini del reato in parola può anche essere assolutamente palese e non già occulto. La stipula di un Trattato è pacificamente un atto d'intelligenza con lo straniero.

La qualificazione giuridica meno immediata è invece quella che definisce appunto il concetto di “atto ostile”.

Atti di ostilità sono tutte le azioni d'inimicizia diverse dalla guerra stessa che risultino dannose degli interessi del Paese anche qualora non coercitivi o non violenti. Ecco dunque spiegata la ragione per cui, non aderendo a quanto precedentemente asserito, l'art. 243 c.p. diventa norma residuale rispetto al 241 c.p.

L'ordinamento democratico della Repubblica Italiana si fonda ovviamente sulla nostra Costituzione che all'articolo 1 attribuisce espressamente la sovranità al popolo. Tale passaggio costituisce l'essenza di una democrazia nel senso proprio del termine.

Un atto d'intelligenza con lo straniero che comporta la sottrazione della sovranità e dell'indipendenza nazionale in violazione degli artt. 1 e 11 Cost. deve necessariamente qualificarsi come “atto ostile” a quel bene giuridico che si può definire personalità dello Stato Italiano.

Non vi è infatti azione più ostile nei confronti di una Nazione di quella diretta a cancellarne la sovranità o a menomarne l'indipendenza. Ogni evento bellico è per sua definizione il tentativo di sottomettere un altro Stato menomandone proprio la sua sovranità e la sua indipendenza.

Oggi la compromissione dell'indipendenza e della sovranità nazionale non avviene più con l'uso dei carri armati ma con i vincoli di bilancio imposti dai Trattati, i quali spogliano la Nazione di qualsivoglia capacità giuridica in materia politica ed economica.

Una Nazione che non può più svolgere autonomamente la propria politica economica perde personalità giuridica, che è il bene tutelato dalla fattispecie incriminatrice.

Se si parla di interessi nazionali la valutazione dovrà quindi essere esclusivamente giuridica e non di mera opportunità. Anche se si ritenesse che la cancellazione dell'Italia come Stato possa considerarsi – per assurdo - atto compiuto nell'interesse del popolo stesso, ciò non toglierebbe la qualifica di atto ostile ad un Trattato che disponga suddetta cancellazione.

Ergo il carattere ostile di un atto è in re ipsa nella cessione di sovranità e nella menomazione d'indipendenza compiuta con il fiscal compact, menomazione avvenuta indipendentemente dal fatto che si possa pensare o meno che tale cessione possa migliorare la qualità della vita nel nostro Paese e del popolo italiano. Ciò premesso, i discorsi come quelli più volte espressi da parte di Mario Monti, Giorgio Napolitano, Mario Draghi e Matteo Renzi, nelle parti ove

questi enfatizzano il disegno criminoso di voler continuare a “cedere” (dichiarano apertamente che non si tratta di limiti!) la sovranità nazionale in favore della sovrastruttura UE e dei mercati, non fa altro che evidenziare indiscutibilmente l'elemento psicologico del reato in parola.

Ovvio che, nel momento stesso in cui uno Stato non può più espandere sovranamente la base monetaria perché vincolato dal pareggio in bilancio, lo stesso sarà definitivamente annullato vedendo ogni sua funzione definitivamente congelata come durante un'occupazione militare.

Il fatto che gli ultimi tre Presidenti del Consiglio imposti dagli stranieri sponsorizzino la fine dell'Italia quale Nazione sovrana ed indipendente è per evidenza logica un atto ostile all'Italia stessa, posto che la perdita della sovranità comporta la fine del Paese quale Nazione e la conseguente perdita della personalità giuridica.

In merito all'elemento psicologico per la consumazione del reato non rileva che il soggetto agente voglia il male della popolazione italiana ma unicamente che il soggetto agente abbia il dolo specifico di compiere un atto ostile alla sopravvivenza della Nazione (l'Italia) quale entità indipendente e sovrana dotata di propria personalità giuridica.

C) L'art. 283 c.p. punisce: “*Chiunque con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato e la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni*”.

Le considerazioni giuridiche sono in tutto e per tutto analoghe alle precedenti.

La Costituzione, in forza della crisi, è stata effettivamente modificata (*in peius*) proprio a seguito del trattato intergovernativo denominato *fiscal compact*. In particolare sono cambiati gli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost. con la messa al bando di qualsivoglia politica economica espansiva da parte del nostro Paese (e non solo!). Il pareggio in bilancio, una follia macroeconomica manifesta, è dunque diventata norma di carattere costituzionale. E, stando alle argomentazioni fin qui esposte, avendo la costituzionalizzazione del vincolo del pareggio di bilancio esautorato e “stuprato” il principio fondamentale del lavoro (artt. 1 co. I e 4 Cost.), la ratifica del Fiscal Compact e il successivo inserimento in Costituzione del vincolo del pareggio di bilancio rappresentano senz'altro ATTI VIOLENTI diretti a mutare la Costituzione dello Stato, quindi rientranti nella fattispecie criminosa di cui all'art. 283 c.p.! Anche la fattispecie penale in esame, infatti, ha visto aggiungere al proprio testo il termine “violenza”. Anche in questo caso la violenza è quella posta in essere grazie alla tecnica del “terrore” indotto dalle conseguenze dell'austerità chiesta da UE e BCE, e da queste più volte “minacciate” se il nostro Paese non si fosse adeguato (o non si adegui) a determinate richieste, le quali, il più delle volte sono aspramente confliggenti con i “principi supremi” del nostro ordinamento costituzionale! Terrore che ha consentito, subito dopo l'insediamento del

Governo Monti, di approvare con tempi record la vergognosa riforma costituzionale menzionata, contraria ai principi fondamentali della nostra Carta. La configurazione del reato in parola appare dunque evidente e ciò per le ragioni già abbondantemente esposte. Si è infatti inserito in Costituzione una cessione di sovranità economica incompatibile con gli scopi delle limitazioni consentite ex art. 11 Cost. e contraria alla stessa forma Repubblicana dello Stato che pone al centro l'occupazione e il suo sostegno, possibile unicamente con politiche di deficit di bilancio. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e non sul pareggio in bilancio, né sulla stabilità dei prezzi!

* * *

Tutto ciò premesso, **presento all'Ecc.Ma Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario competente il presente**

atto formale di DENUNCIA/QUERELA

affinché l'Ill.Ma Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario competente - Sost. Procuratore della Repubblica procedente - **individui, dai fatti sopra esposti e dall'auspicata indagine cui si darà corso, l'eventuale sussistenza di reati con l'ulteriore individuazione delle persone o gruppi di persone, ovvero gruppi di potere nazionali e/o sovranazionali di qualsiasi tipo, che li hanno commessi o che hanno indotto e/o addirittura ne hanno ordinato ad altri la commissione e/o l'esecuzione ai danni del popolo italiano, della Repubblica italiana e della sua Costituzione, e, più nello specifico, dei "principi supremi" dell'ordinamento costituzionale italiano (in parte coincidenti con i Principi Fondamentali sanciti dall'art. 1 all'art. 12 Cost.) e della Parte Prima della Costituzione medesima. Ciò fatto, una volta individuato tutto quanto sopra richiesto, si avanza formale istanza di punizione nei confronti dei colpevoli per tutti i reati che l'Ill.Mo P.M. ravvisi nei fatti sopra esposti, e si chiede venga esercitata l'azione penale in ossequio a quanto previsto dal nostro ordinamento giuridico e costituzionale, con ulteriore richiesta di applicazione – se ritenute necessarie – delle misure cautelari occorrenti nei confronti dei soggetti eventualmente ritenuti responsabili.**

Chiedo altresì di essere espressamente informato, **presso il mio indirizzo di residenza sopra comunicato**, dello stato di proseguimento delle indagini e, ai sensi dell'art. 408 c.p.p., dell'eventuale denegata e non creduta ipotesi in cui fosse avanzata richiesta di archiviazione.

Con ogni più ampia riserva di costituirmi parte civile nell'eventuale processo penale.

Si precisa altresì che esiste copiosa letteratura scientifica (e divulgativa) – nazionale ed internazionale - sui temi e sui fatti denunciati nel presente atto.

Con ogni più ampia riserva e facoltà di specificare e dettagliare ulteriormente i fatti sopra esposti, oltre che di produrre ulteriore idonea documentazione.

Il presente atto di denuncia/querela si compone di num. 16 pagine numerate.

Con ogni più ampia riserva e facoltà di legge.

Con Osservanza e Salvezze Illimitate.

Luogo e data _____

Letto, confermato e sottoscritto
